

Titolo I - Comitati Provinciali

Art. 1 – Comitati Provinciali

1.1 - Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna provincia, come articolazione periferica dell'Unpli Toscana, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco associate all'Unpli della Provincia.

1.2 - I Comitati provinciali dipendono tutti gerarchicamente dall'Unpli Toscana.

1.3 - Il Comitato Provinciale è convocato e presieduto dal Consigliere Regionale eletto dalla Assemblea Provinciale delle Pro Loco iscritte all'UNPLI con diritto di voto, appositamente convocata.

1.4 - I Comitati Provinciali possono dotarsi di proprio statuto, purché non in contrasto con lo Statuto Regionale e non in contrasto con gli scopi dell'UNPLI.

1.5 - Nello Statuto Provinciale può essere prevista una sub articolazione territoriale che tenga conto delle varie realtà esistenti nella Provincia.

1.6 - Gli Statuti dei Comitati Provinciali e le successive loro modifiche devono essere approvati dal Consiglio Regionale prima della loro adozione.

1.7 – I Comitati Provinciali hanno la stessa durata del Comitato Regionale (quattro anni) e allo scadere del quadriennio dovranno essere rinnovati anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso, entro la data stabilita dal Consiglio Regionale.

1.8 - Copia delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee Provinciali, e dei Bilanci annuali accompagnati da una relazione sulla attività svolta, dovrà essere inviata al Presidente Regionale presso la Segreteria Regionale.

Il Bilancio annuale e la relazione sulla attività svolta devono pervenire alla Segretaria Regionale entro e non oltre il mese di marzo.

Il Presidente Regionale può intervenire con diritto di parola alle Assemblee Provinciali, o delegare al suo posto un Consigliere Regionale o il Segretario Regionale.

1.9 - Il Consiglio Regionale può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti il Commissariamento dei Comitati Provinciali, nel caso di violazione degli obblighi sanciti dallo Statuto Regionale e Regolamenti, o nel caso di manifesta inattività, o nel caso di richiesta motivata sottoscritta da almeno 2/3 delle pro loco della provincia arrotondato all'unità superiore.

Per i Comitati Provinciali che non siano validamente costituiti in sede di rinnovo entro la data stabilita dal Consiglio Regionale, il Commissariamento è automatico.

1.10 - Il Commissario ad acta nominato dal Presidente Regionale dell'UNPLI, possibilmente tra i membri del Consiglio Regionale, non può rimanere in carica oltre sei mesi durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato stesso.

1.11 – La convocazione delle Assemblee **Provinciali** ordinarie, straordinarie o elettive deve essere spedita alle pro loco almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

1.12 - Il Consiglio Regionale può attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza alle Pro Loco associate, oltre che direttamente, presso i Comitati Provinciali e gli altri eventuali raggruppamenti minori, utilizzando le strutture esistenti nell'ambito regionale e provinciale.

Titolo II - Regolamento Elettorale

Art. 2 – Procedure elettorali Regionali e Provinciali

2.1- L'Assemblea Regionale elettiva procede alla elezione del Presidente Regionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

2.2 - Le Assemblee Provinciali elettive procedono ciascuna alla elezione del proprio Consigliere Regionale, e delle altre cariche provinciali previste.

2.3 - Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura, ad una sola carica, specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 3.7 dello Statuto, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto, e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.

La candidatura a Presidente regionale dell'Unpli Toscana deve essere sostenuta da almeno due Comitati Provinciali.

2.4 - La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco rappresentata. Ogni pro loco può presentare una sola candidatura.

2.5 - Le candidature alle cariche di competenza dell'Assemblea Regionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla Segreteria Regionale almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea regionale elettiva.

2.6 - Le candidature alla carica di Consigliere Regionale, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Regionale, devono pervenire alla Segreteria Regionale almeno 3 (tre) giorni prima della data della Assemblea provinciale elettiva, e saranno trasmesse con sollecitudine dalla Segreteria Regionale a chi ha convocato l'assemblea.

Se è stato adottato lo Statuto provinciale, le candidature alle altre eventuali cariche previste dallo Statuto

Provinciale dovranno pervenire, su apposita modulistica, a chi ha convocato l'assemblea (Presidente Provinciale uscente o Commissario ad acta) almeno 3 (tre) giorni prima della data della Assemblea provinciale elettiva.

2.7 - Nel caso non ci siano candidature sufficienti, l'Assemblea Regionale o Provinciale potrà derogare a quanto previsto ai commi 2.5 e 2.6 riaprendo i termini per presentare ulteriori candidature.

Per le cariche Regionali, qualora neppure la riapertura dei termini consenta di ricoprire tutte le cariche, qualora le candidature presentate consentano di coprire almeno la metà più uno dei posti disponibili si procederà comunque con la votazione, e gli organismi eletti potranno validamente deliberare integrando i posti vacanti in una successiva Assemblea Regionale.

Per le sole cariche degli organismi periferici qualora neppure la riapertura dei termini consenta di avere candidature sufficienti a ricoprire tutte le cariche elettive previste, si potrà derogare alla possibilità di presentare una sola candidatura per Pro Loco dando un ulteriore termine per la presentazione di candidature.

2.8 - Per la carica di Consigliere Regionale non saranno inseriti in graduatoria i candidati che non hanno raggiunto almeno il 40% - quaranta per cento - dei voti validi con arrotondamento decimale all'unità superiore. Qualora nessun candidato raggiunga il quorum previsto, si procederà immediatamente a nuova votazione con un ballottaggio tra i primi due, applicando per determinare chi andrà al ballottaggio ove fosse necessario la previsioni per i casi di parità. di cui al successivo articolo

2.9 - Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio.

2.10 - Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 24.3 dello Statuto, mediante schede appositamente predisposte.

2.11 - La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

2.12 - Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.

2.13 - Ogni elettore può esprimere le preferenze indicate nell'art. 24.5 dello Statuto Regionale.

2.14 - Nel caso che vi sia un unico candidato o che i candidati siano pari al numero dei posti da ricoprire, l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

2.15 - Subito dopo l'insediamento dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Regionale o Provinciale insediano il seggio elettorale, composto da un numero dispari di scrutatori (da 3 a 5) che al loro interno eleggono il Presidente e il Segretario del Seggio elettorale.

I componenti il seggio elettorale sono scelti tra i rappresentanti di Pro Loco affiliate all'UNPLI con diritto di voto e che non abbiano candidati a cariche elettive, salvo il caso di elezioni Provinciali in cui non sia possibile per il numero di candidature presentate.

2.16 - Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti il seggio elettorale, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

2.17 - Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.

2.18 - Il verbale dell'Assemblea Provinciale elettiva deve essere trasmesso senza indugio alla Segreteria Regionale, e nel caso del rinnovo quadriennale deve pervenire prima della Assemblea elettiva regionale.

Titolo III - Decadenza e dimissioni

Art. 3 - Decadenza, Dimissioni o Impedimento del Presidente Regionale

3.1- In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo o di durata superiore ai sei mesi del Presidente Regionale intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere a eleggere il nuovo Presidente Regionale con apposita Assemblea Regionale da convocarsi entro trenta giorni come previsto dall'articolo 12.7.

Art. 4 - Decadenza o dimissioni da Consigliere Regionale

4.1- In caso di decadenza o di dimissioni nel corso del mandato di membri del Consiglio Regionale i decaduti saranno surrogabili dai primi non eletti inseriti nella graduatoria tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 2.8.

4.2 - Qualora non sia possibile attingere dalla graduatoria dei non eletti, si dovrà procedere a elezioni per la nomina del Consigliere decaduto o dimesso mediante apposita Assemblea Provinciale da convocarsi entro 30 giorni dal Presidente Regionale con le modalità previste dallo Statuto o dal presente regolamento.

Art. 5 - Decadenza o dimissioni da componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o da componente del Collegio Regionale dei Proviviri

5.1- In caso di decadenza o di dimissioni di un componente effettivo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o del Collegio Regionale dei Proviviri gli subentrerà il componente supplente che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità, il più anziano di età.

5.2 - Il Collegio sarà da considerare comunque integro fino a quando sarà composto da almeno i propri componenti effettivi.

5.3 Al superamento di due sostituzioni di componenti effettivi, il Collegio sarà considerato integralmente decaduto e sarà cura del Presidente Regionale convocare l'Assemblea Regionale per la conseguente elezione da tenersi entro 90 giorni.

Titolo IV- Procedure per le elezioni in seno agli Organi collegiali

Art. 6 - Elezione del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti, del Segretario Regionale

6.1 - La seduta di insediamento del Consiglio Regionale deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione.

6.2 - Quale suo primo atto il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina di almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.

6.3 - Il Consiglio oltre al Vice Presidente Vicario può nominare su proposta del Presidente uno o due Vice Presidenti ai quali potranno essere delegate dal Presidente o dal Consiglio funzioni di rappresentanza e di coordinamento.

6.4 - Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente Vicario, e dei Vice Presidenti se istituiti, sulla base della proposta del Presidente.

6.5 - Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

6.6 - Il Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale nomina il Segretario Regionale che assume immediatamente le sue funzioni rilevando il Segretario Regionale uscente.

6.7 - Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

Art. 7 – Elezione del Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e del Presidente Regionale del Collegio dei Proibiviri

7.1 - Nella seduta di insediamento, ordinariamente da effettuarsi dopo la proclamazione degli eletti nella stessa sede assembleare e comunque entro il termine massimo di sette giorni, il primo degli eletti, e a parità di voti il più anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio.

7.2 - Il Presidente del Collegio viene eletto fra i componenti effettivi del Collegio stesso.

7.3 - Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere alla elezione.

7.4 - Tutte le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto mediante schede.

7.5 - Ogni elettore potrà esprimere un'unica preferenza.

7.6 - Hanno pari dignità di voto sia i componenti effettivi che quelli supplenti.

7.7 - L'elezione del Presidente dei due Collegi avviene a maggioranza semplice.

7.8 - Ad elezione del Presidente avvenuta, lo stesso assume la presidenza dei lavori del rispettivo Collegio Regionale.

7.9 - Le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.

Titolo V- Procedure per la presentazione e trattazione dei ricorsi al Collegio dei Proibiviri Regionali

Art. 8 – Ricorsi

8.1 - I ricorsi vanno presentati esclusivamente in forma scritta, a firma autografa dei soggetti di cui all'art. 14.3 dello Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

8.2 - Il ricorso, pena nullità, deve contenere lo specifico riferimento alla situazione dell'art. 14.3 dello Statuto cui si riferisce.

8.3 - I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Regionale dei Proibiviri tramite lettera raccomandata A/R e copia degli stessi va inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al Presidente Regionale.

8.4 - Al Presidente del Collegio è attribuita espressamente la facoltà di compiere un primo sommario esame per verificare l'ammissibilità del ricorso o il suo rigetto.

8.5 - In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Presidente del Collegio Regionale dei Proibiviri convocherà senza indugio gli altri componenti del Collegio al fine di addivenire al più presto, e comunque entro il termine di novanta giorni, alla relativa decisione.

8.6 - Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite raccomandata A/R contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata per conoscenza – tramite posta ordinaria- al Presidente Regionale.

8.7 - Le decisioni del Collegio Regionale dei Proibiviri sono inappellabili e quindi definitive, salvo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e Regionale.

8.8 – In deroga a quanto previsto nei punti precedenti, eventuali irregolarità emerse nel corso delle Assemblee elettive per gli Organi Regionali o elettive degli Organi Periferici, vanno denunciate pena la inammissibilità del ricorso, entro cinque giorni dallo svolgimento della Assemblea al Presidente Regionale in carica o al Presidente Regionale uscente qualora il ricorso riguardi l'elezione del nuovo Presidente Regionale, che le trasmetterà entro le successive 48 ore al Collegio dei Proibiviri competente, che, sentite le

parti in causa, dovrà obbligatoriamente esprimere, la propria decisione entro quindici giorni dalla ricezione del ricorso.

8.9 - Il Collegio Regionale o Provinciale dei Probiviri competente è quello neo eletto salvo il caso che le irregolarità denunciate riguardino la sua elezione, nel qual caso sarà il precedente Collegio ad emettere la decisione.

8.10 - Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive, salvo quanto previsto dallo Statuto Regionale o Nazionale.

8.11 – Il ricorso per motivi associativi a organi esterni all'Unpli senza ricorrere ai Probiviri dell'Unpli Regionali, o Nazionali ove competenti, o il non accettare le decisioni dei Probiviri, comporta l'automatica decadenza dalle cariche Unpli ricoperte a livello Regionale o delle articolazioni periferiche Regionali.

Titolo VI- Norme Generali di funzionamento

Art. 9 – Disciplina delle Deleghe

9.1- Ogni Pro Loco con diritto di voto può rilasciare una sola delega, ad un proprio socio o al rappresentante di altra Pro Loco con diritto di voto.

9.2- Il rappresentante di una Pro Loco può avere una sola delega a lui rilasciata da altra Pro Loco con diritto voto.

9.3 - Le Deleghe devono essere rilasciate preferibilmente su carta intestata della Pro loco o in assenza utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria Regionale convalidato con il timbro della Pro Loco, e devono essere sottoscritte con firma in originale dal Presidente della Pro Loco Delegante.

9.4 Le Deleghe devono riportare sin dal loro rilascio pena la nullità le seguenti indicazioni:

- Assemblea per la quale sono rilasciate:
- generalità del Delegato e la sua qualifica, ovvero se è socio della Pro Loco che rilascia la delega o se è il rappresentante di altra pro loco che va indicata nella Delega:
- data e luogo di rilascio;

9.5 Prima dell'inizio della Assemblea il Segretario Regionale per Assemblee Regionali, o il Segretario Provinciale per le Assemblee Provinciali, o in loro assenza il Presidente della Assemblea, nominano la Segreteria della Assemblea.

9.6 Le deleghe devono essere consegnate dal Delegato al momento di accreditarsi presso la Segreteria della Assemblea, in originale e compilate in tutte le loro parti.

9.7 Qualora la delega non sia in originale, ovvero sia stata ricevuta dal Delegato per fax o per e-mail, sarà valida solo ed esclusivamente se, oltre a contenere tutti gli elementi richiesti, corrisponde alla copia che la Pro Loco delegante - contestualmente alla trasmissione al Delegato - ha trasmesso almeno due giorni prima la data della Assemblea alla Segreteria Regionale per e-mail o per fax.

9.8 La Segreteria Regionale farà pervenire copia delle deleghe ricevute alla Segreteria della Assemblea prima dell'inizio della stessa.

9.9 Al momento dell'accredito o del voto al Delegato potrà essere richiesto di esibire un documento di identità personale.

9.10 Le deleghe sono ritirate dalla Segreteria della Assemblea, che le verifica utilizzando gli elenchi delle Pro Loco con diritto di voto forniti dalla Segreteria Regionale, integrati con gli eventuali rinnovi effettuati al momento della Assemblea, e le eventuali copie delle Deleghe pervenute dalla Segreteria Regionale.

9.11 Le Deleghe una volta consegnate alla Segreteria della Assemblea in nessun caso saranno restituite.

9.12 - Le eventuali Deleghe non ritenute valide o contestate sono segnalate al Presidente della Assemblea, che prima della apertura dei seggi decide in merito con gli Scrutatori sentita la Segreteria

9.13 – L'accreditamento degli aventi diritto di voto con o senza delega termina prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 10 – Rimandi

10.1 – Per quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Nazionale vigente.

Titolo VII - Norme finali

Art.11) – Abrogazione

11.1 - Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati tutti i regolamenti precedenti.